



TRIBUNALE DI CATANIA

In funzione di Giudice del Lavoro

Il giudice, pronunciando nella causa n. 12539 /2023 RG a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 5 aprile 2024 ;
lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e vista la costituzione del MIM;
osservato che il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento di punteggio aggiuntivo al fine del posizionamento nella graduatoria d'istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024 e ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei riguardi degli appartenenti alla graduatoria di interesse;
osservato che è in facoltà di parte ricorrente, onerata della relativa attività, depositare istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 cpc laddove vi siano le esigenze sottese alla notifica per pubblici proclami, sin da ora precisando che non potrà invece accogliersi istanza di notifica in modalità alternative ex art. 151 cpc, che questo Ufficio ritiene non compatibili con la notifica per pubblici proclami

PTM

Assegna a parte ricorrente termine di 60 giorni per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli appartenenti alla graduatoria d'istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024 di interesse;
invita la parte, qualora sussistono esigenze di notifica per pubblici proclami, a proporre tempestivamente istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 150 cpc (da depositarsi in via telematica nel presente fascicolo) sì da consentire l'espletamento della relativa procedura;
rinvia a tal fine e per il prosieguo all'udienza del 20 settembre 2024 ore 9

dispone

che l'udienza suddetta sia sostituita ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo il disposto degli artt. 3 comma 1 lett. C) e 6 dm 110/2023;
assegna a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno ed all'orario fissato per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;
avvisa che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato.

Catania, 26/4/2024

Il giudice

Valentina Maria Scardillo